

33893 / 06

83

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

MA

WWW.LEXAMBIENTE.IT

UDIENZA PUBBLICA

DEL 09/06/2006

SENTENZA

N. 01072 /2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. POSTIGLIONE AMEDEO	PRESIDENTE	
1.Dott.TERESI ALFREDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	N. 022346/2004
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA	"	
4.Dott.FRANCO AMEDEO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) LACAGNINA GIUSEPPE	N. IL 01/07/1937
avverso SENTENZA del 23/03/2004	
TRIB.SEZ.DIST.	di ESTE

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SQUASSONI CLAUDIA

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Meloni Vittorio

che ha concluso per oggetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensor Avv. /

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 23 marzo 2004, il Tribunale di Padova ha ritenuto Lacagnina Giuseppe responsabile del reato previsto dall'art.6 c.1, c.4 L.150/1992 (per avere illecitamente detenuto mammiferi selvatici, nella specie tre daini, pericolosi per la salute e la incolumità pubblica) e lo ha condannato alla pena di giustizia.

A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha rilevato come tutte le specie della famiglia cervidae non sono detenibili in quanto ricomprese tra quelle che possono costituire pericolo per la salute pubblica nello elenco di cui agli allegati A e B del DM 19 aprile 1996, emanato a sensi dell'art. 6 c.2 L.150/1992 ; al divieto si può derogare solo per gli allevamenti autorizzati e tale non è il caso in esame.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

= che Giudice non ha tenuto conto dell'art.17 L.157/1992 che prevede la possibilità di detenere ed allevare, anche a scopo ornamentale o amatoriale, la fauna selvatica ed il daino è compreso tra gli animali allevabili per il disposto dello allegato B al DM 19 aprile 1996 : l'allevamento di tale animale è soggetto allo obbligo di autorizzazione da parte della Provincia, a sensi della L.R.50/1993, la cui mancanza non integra ipotesi di reato;

= che la complessità della normativa, la assoluta oscurità del testo legislativo, la mancanza di giurisprudenza in materia, giustificano un errore di diritto scusabile.



Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento anche se è puntuale il rilievo che le normative di cui alla L.150/1992 e L.157/1992 richiedono una lettura congiunta.

L'art.6 L.150/1992 vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e di rettili di specie selvatica che costituiscano pericolo per la salute e la incolumità pubblica ; tali sono gli animali che, in particolari condizioni ambientali e /o comportamentali, possono recare effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive .

L'elenco degli esemplari considerati pericolosi è contenuto nel D M 19 aprile 1996 emanato in attuazione dell'art.6 c.2 L.150/1992.

Il divieto del ricordato art.6 ammette una eccezione espressamente introdotta nel comma 1 che inizia con le parole " fatto salvo quanto è previsto dalla L.157/1992" il cui art. 17 consente che le Regioni autorizzino, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

In conformità a questa previsione, il DM 19 aprile 1996 contiene un elenco delle specie che, per le loro peculiari caratteristiche, sono allevabili (tra le quali è incluso il daino) in conformità dell'art.17 L.157/1992 .Come riferito, l'allevamento non è libero,ma sottoposto ad autorizzazione - che, nel caso concreto, è stata regolamentata dallo art.32 LR Veneto 50/1993- di cui l'imputato non era munito ; l'art.35 della LR prevede sanzioni amministrative non riguardanti l'ipotesi che ci occupa che ha rilevanza penale.

Infatti, la mancanza della autorizzazione rende la detenzione sine titolo e l'allevamento di animali non legittimo a sensi dell'art.6 c.1 L.150/1992.




Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, la deduzione del ricorrente circa il convincimento della liceità della sua condotta, e conseguente buona fede, non è condivisibile ; come già correttamente segnalato dal Giudice di merito, il Lacagnina è venuto meno al fondamentale dovere di informazione che , in vista della osservanza dei precetti penali, grava sui privati che intraprendono delle attività normativamente regolate.

PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 9 giugno 2006

Il Presidente



L'estensore



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II - 9 OTT 2006
IL CANCELLIERE GI
Paolo Mensurati

